

**CIRCOLARE N. 20/2003**

Roma, 23 Maggio 2003



**Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali**

Dipartimento per le Politiche del Lavoro e dell'Occupazione  
e Tutela dei Lavoratori

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
DIV. VII - Igiene e Sicurezza del Lavoro

Prot. N°. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC

ALLE DIREZIONI REGIONALI  
DEL LAVORO  
LORO SEDI

ALLE DIREZIONI PROVINCIALI  
DEL LAVORO  
LORO SEDI

ALLA PROVINCIA AUTONOMA  
DI TRENTO  
Ripartizione Lavoro  
Piazza Centa, 5  
38100 TRENTO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA  
DI BOLZANO  
Ripartizione Lavoro  
Via Leonardo da Vinci, 7  
39100 BOLZANO

ALLA REGIONE SICILIANA  
Direzione Regionale Lavoro  
Piazza Castelnuovo, 35  
90141 PALERMO

ALLE REGIONI  
Assessorati alla Sanità  
LORO SEDI

All'ISPESL  
Via Urbana, 167  
00184 ROMA

Al CNR  
Piazzale Aldo Moro, 4  
00185 ROMA

Alla Confindustria  
Viale dell'Astronomia, 30  
00144 ROMA

All'ACAI  
Viale Abruzzi, 66  
20131 MILANO

All'ANCE  
Via Guattani, 16  
00161 ROMA

All'ANIMA  
Via Battistotti Sassi, 11/B  
20133 MILANO

Alla CONFAPI  
Via della Colonna Antonina, 52  
00186 ROMA

Alla CNA  
Via Guattani, 13  
00161 ROMA

Alla CONFARTIGIANATO  
Via S. Giovanni in Laterano, 101  
00151 ROMA

Alla CASA  
Via F. Ponzio, 2  
00153 ROMA

Alla CONFSCOOPERATIVE  
Borgo S. Spirito, 78  
00193 ROMA

Alla LEGA COOPERATIVE  
Via Guattani, 9  
00161 ROMA

All'A.G.C.I.  
Via dei Fulvi, 47  
00174 ROMA

All'U.N.C.I.  
Via S. Sotero, 32  
00165 ROMA

Alla CGIL  
Corso d'Italia, 25  
00198 ROMA

Alla CISL  
Via Po, 21  
00198 ROMA

Alla UIL  
Via Lucullo, 6  
00187 ROMA

Alla UGL  
Via Margutta, 19  
00187 ROMA

Alla CISAL  
Via Giambattista Vico, 1  
00198 ROMA

Oggetto: Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi.

E' pervenuto a questa Direzione un quesito da parte dell'ACAI "Associazione fra i costruttori in acciaio italiani" concernente la liceità dell'uso promiscuo di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con quelli a telai prefabbricati.

Al riguardo, pur tenendo presente le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione, si ritiene comunque opportuno esprimere alcune indicazioni in merito alla suddetta problematica al fine di fornire utili elementi di valutazione per un'omogenea applicazione della normativa di sicurezza.

L'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 30 del D.P.R. 164/56, sia dei ponteggi a telai prefabbricati che dei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, consente l'impiego anche di elementi di ponteggio a tubi e giunti, appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale, per la realizzazione di schemi tipo riportati nell'Allegato A della stessa autorizzazione.

Infatti gli elementi di ponteggio a tubi e giunti, purché appartengano ad una unica autorizzazione ministeriale, possono essere utilizzati nell'ambito di uno specifico schema di ponteggio, insieme ai ponteggi a telai o insieme ai ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, per la realizzazione di: parasassi, montanti di sommità, piazzole di carico, mensole, travi carraie, particolari partenze e particolari connessioni.

In relazione a quanto sopra esposto, si ribadisce che per uno specifico schema di ponteggio non è consentito, e quindi non trova applicazione l'art. 32 del D.P.R. n. 164/56, l'uso promiscuo di elementi di ponteggio a:

- telai prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse,
- montanti e traversi prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse,
- tubi e giunti appartenenti ad autorizzazioni diverse.

Detta conclusione discende dalla considerazione che le autorizzazioni ministeriali dei ponteggi metallici si riferiscono, ciascuna, ad un complesso di componenti ben individuati il cui corretto impiego – secondo gli schemi autorizzati – è condizione indispensabile perché ne sia garantito il livello di sicurezza accertato dagli esami e dalle prove effettuate sui prototipi.

Ciò considerato, in ordine alla possibilità di utilizzo promiscuo di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con quelli a telai prefabbricati, su conforme parere del Consiglio Nazionale delle Ricerche si ritiene che tale possibilità debba essere consentita esclusivamente per particolari partenze (terreni declivi, condizioni di appoggio non comuni, ecc.) di uno specifico schema di ponteggio purché vengano soddisfatte le condizioni di seguito elencate:

1. Lo schema specifico di utilizzo deve essere realizzato in base ad un progetto, ai sensi dell'art.32 del D.P.R. n. 164/56, firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione;
2. il progetto suddetto deve contemplare, oltre agli aspetti statici specifici, anche i requisiti di accoppiabilità fra i due tipi di ponteggio sovrapposti, i quali inoltre devono appartenere, ciascuno, ad una unica autorizzazione ministeriale;
3. gli elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, utilizzati per la realizzazione della particolare partenza, devono appartenere ad una classe di carico (costruzione o manutenzione) non inferiore a quella del ponteggio a telai prefabbricati;
4. il piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti deve essere correttamente ancorato e fornito di irrigidimenti orizzontali;
5. sia per la realizzazione degli irrigidimenti orizzontali del piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti, che per la realizzazione del requisito di accoppiabilità fra gli stessi, devono essere utilizzati solo elementi di ponteggio, appartenenti alle autorizzazioni ministeriali dei due tipi di ponteggi sovrapposti, o elementi di ponteggio a tubi e giunti appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale;
6. in cantiere devono essere tenuti ed esibiti, a richiesta dell'organo di vigilanza, oltre al progetto di cui al punto 1, i libretti di autorizzazione dei due tipi di ponteggio sovrapposti e, se utilizzato, il libretto relativo al ponteggio a tubi e giunti.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Paolo Onelli)

